

LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 32

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio '81 e del marzo '82.

Gli interventi a favore della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici, regolati dalle disposizioni del testo unico, approvato con decreto legislativo n. 76/90, vengono integrati e modificati dalla legge 32/92.

Il finanziamento di tali interventi ammonta complessivamente 4.300 md., reperiti mediante apposite operazioni di mutuo, da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'onere per capitale ed interessi di tali mutui, per un totale di 7.800 md., è a carico dello Stato. Per far fronte all'ammortamento sono autorizzati limiti di impegno decennali di 260 md. a partire dal '93 e di 520 md. dal '94 (cap. 7888 del Tesoro).

La quota relativa al '93, di 260 md., è stata variata dalla legge di assestamento n. 554/94 in 160 md..

La Legge finanziaria 94 (538/93) rinvia al '95 la prima annualità del limite di impegno (520 md.) autorizzata per il '94.

Nel '95 e nel '96 sono effettuati pagamenti in c/residui rispettivamente per 355,42 md. e 493,97 md..

Nel '97 la somma di 780 md., inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, è suddivisa, con nota di variazione al bilancio '97, in due parti: la quota capitale di 430 md. (sul capitolo 9518) e la componente interesse di 350 md. (sul capitolo 4666).

Nell'esercizio '97 sono stati pagati residui '96 per un importo pari a 316,75 md. a valere sul cap. 9518 e 343,64 md. sul cap. 4666.

Con lettera n. 432 del 10 marzo '98, l'Ufficio Centrale di Ragioneria per i servizi del Debito Pubblico, d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato - IGB, ha comunicato, ai sensi dell'art. 54 comma 16 della L. 449/97, il disimpegno dei restanti residui '96 (209,87 md.) e delle competenze (430 md.) del capitolo 9518, nonché il disimpegno dei rimanenti residui '96 (260,35 md.) e delle competenze (350 md.) del capitolo 4666.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

autorizzazioni complessive	7.800,00
autorizzazioni a tutto il 1997	2.760,00

LEGGE n. 139/92 ART. 4 E RIFINANZIAMENTI

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

La legge 139/92 per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico (L. 798/84), autorizza limiti di impegno quindicinali.

In particolare l'art. 4 della legge prevede interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento del bacino idrografico sversante nella laguna di Venezia. Per tali opere sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 32,85 md. a decorrere dal '93 e di 31,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni (90% delle quote indicate nell'art. 2 comma 3 della legge). L'onere è a carico del Ministero del Tesoro sul capitolo 7864.

La legge 539/95 (art. 7 comma 2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per gli interventi della regione Veneto, nuovi limiti di impegno quindicinali di 3,0 md. dal '96 e 5,13 md. dal '97 (90% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in L. 515/96), per il proseguimento dei programmi, ha posto ulteriori limiti di impegno per 15 anni : 17,82 md. dal '97 e 9,90 md. dal '98 (90% di 19,8 md. e 11,0 md.).

A fronte di tali disposizioni la Regione ha stipulato un mutuo con l'IMI che è entrato in ammortamento nel 1996.

La legge finanziaria '98 (450/97) con la tabella F conferma quanto stabilito dalla L. 515/96 indicando per ciascuno degli anni '98, '99 e 2000 la somma di 11 md. a favore dei capitoli 7864 (9,90 md.) e 7865 (1,10 md.).

Per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, la L. 345/97 autorizza ulteriori limiti di impegno quindicinali per ciascuno degli anni '98 (8 md.) e '99 (12 md.) di cui rispettivamente 7,2 e 10,8 md. (90%) sul capitolo 7864.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.772,94
b) autorizzazioni a tutto il 1997	256,19
c) impegni assunti a tutto il 1997	256,19
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	30,67
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	1.516,75

LEGGE n. 139/92 ART. 5,

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - progetto integrato

All'articolo 5 della legge 139/92 è prevista la realizzazione di un progetto integrato per la salvaguardia di Venezia di competenza del comune di Venezia, della provincia di Venezia, della regione Veneto, della società aeroporti di Venezia (SAVE SpA), della città di Chioggia e del consorzio Venezia Nuova.

Una quota, pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno quindicinali, indicati nell'art.2 comma 3 della L.139/92, viene destinata alla esecuzione delle opere igienico-sanitarie, rientranti nel progetto la cui forma unitaria ha lo scopo di garantire l'omogeneità tecnico progettuale, il coordinamento della fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.

Sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 3,65 md. a decorrere dal '93 e di 3,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni. L'onere è a carico del Ministero del Tesoro (capitolo 7865).

La legge 539/95 (art.7, comma 2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per la realizzazione del piano integrato, nuovi limiti di impegno quindicinali di 0,33 md. dal '96 e 0,57 md. dal '97 (10% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in L.515/96), per il proseguimento dei programmi, ha posto ulteriori limiti di impegno per 15 anni: 1,98 md. dal '97 e 1,10 md. dal '98 (10% di 19,8 md. e 11,0 md.), come confermato dalla legge finanziaria '98 (450/97) con la tabella F che, per ciascuno degli anni '98,'99 e 2000, indica la somma di 11 md. a favore dei capitoli 7864 e 7865 (rispettivamente 9,90 md. e 1,10 md.).

Sempre per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, la L. 345/97 autorizza ulteriori limiti di impegno quindicinali per ciascuno degli anni '98 (8 md.) e '99 (12 md.) di cui rispettivamente 0,8 e 1,2 md. (10%) sul capitolo 7865.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	196,99
b) autorizzazioni a tutto il 1997	28,46
c) impegni assunti a tutto il 1997	28,46
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	-
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	168,53

LEGGE n. 185/92 ART. 1

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale

Il Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito con legge n.590/81, interviene a favore delle aziende agricole singole o associate colpite dalle avversità atmosferiche e da calamità naturali in tutti quei casi per i quali viene dichiarato lo stato di eccezionalità, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori delle Regioni colpite da eventi calamitosi.

La legge n.185 del 14.2.92, concernente la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale, autorizza, al comma 1 dell'art.1, l'incremento della dotazione del fondo di cui alla legge 590/81 di 170 md. per ciascuno degli anni dal '92 al '94. Per gli anni successivi il fondo è rifinanziato dalla tabella C della Legge Finanziaria.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo del Tesoro n.8317 e, in ottemperanza alle disposizioni legislative, affluiscono al conto corrente infruttifero n.24101 aperto presso la Tesoreria Centrale denominato Fondo di Solidarietà Nazionale, intestato al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

La somma di competenza per il '92 è stata poi ridotta di 5 md. (decreto di variazione 180208/92).

Ulteriori finanziamenti al fondo sono avvenuti con:

- la legge 471/94 (L. di conversione del D.L.328/94), recante "disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali", che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal D.L.401/93, stabilendo al comma 3 dell'art. 8 una integrazione di 100 md. per il '93 e 25 md. per il '94 a favore del fondo di solidarietà,

- la legge Finanziaria '95 (L. 725/94 tabella C) che ha aumentato il fondo: per il 1995 di 350 md.,

- la L.35/95, riguardante misure urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre '94, che ha integrato la dotazione ordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di 375 md. per l'anno 1995.

- la L.F. '96 (n. 550/95 tab. C) che lo ha incrementato di 250 md. per il '96,

- la legge 74/86 (interventi urgenti a favore di zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del '95 etc.) che ha apportato 10 md. per l'anno '96.

La legge 425/96 (L. di conversione D.L. 20.6.96 n.323 ha previsto all'art. 3, comma 3, una riduzione per l'anno '96 dello stanziamento di bilancio e della relativa autorizzazione di spesa per 50 md..

La legge finanziaria '97 (663/96) indica 250 md. per il '97 e due anni successivi.

Per sostenere l'onere degli interventi in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, la legge 206/97 provvede disponendo una riduzione dell'autorizzazione di spesa '97 del capitolo 8317 del Tesoro pari a 10 md. (DM 225352 del 31.12.97).

La legge finanziaria '98 (450/97) con la tabella C modifica lo stanziamento per il '98 in 400 md. (invariati quelli relativi al '99 e 2000 pari a 250 md.).

Situazione a tutto il 1997

(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.205,00
b) autorizzazioni a tutto il 1997	1.805,00
c) impegni assunti a tutto il 1997	1.805,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	1.805,00
e) autorizzazioni previste per il 1998	400,00

LEGGE 18 GENNAIO 1993, N.68 ART.1

Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord

La legge 68/93 all'art.1 comma 3 stabilisce che: la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'art.18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n.412, a concedere, ai comuni montani del Centro-Nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per 186,5 md. per la realizzazione di reti di metanizzazione.

L'onere di ammortamento dei mutui, stabilito in 20 md. annui a decorrere dal 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato, ed a tal fine, è stato istituito il capitolo 7885 (Tesoro). La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio su tale capitolo di spesa al conto corrente, in essere presso la Tesoreria Centrale, a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

A seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui è stata sospesa una prima volta con legge 359/92 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993. Pertanto lo stanziamento iniziale di lire 20 md. è stato ridotto di lire 19 md con legge 9.11.'93 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993) e la residua disponibilità di 1 md. è stata inviata in economia.

La Cassa DD.PP, con circolare 1199 del febbraio 1994, ha emanato le procedure per poter ottenere i mutui di cui trattasi, ed ha, nel '95, concesso mutui ventennali per 43,18 md. al saggio d'interesse del 9%. La legge di bilancio ha attribuito al capitolo: 7885, per l'esercizio finanziario 1995, 10 md., ridotti a 5 md. dalla legge di assestamento (399/85). Il Tesoro ha provveduto al pagamento. di 4,73 md. (0,27 md. in economia).

Per l'anno 1996 la legge 551/95 ha stanziato 20 md. ridotti di 4 md. dalla legge di assestamento 419/96. Il Tesoro ha effettuato pagamenti a favore della Cassa per 13,20 md., a fronte di mutui concessi dalla stessa per 121,27 md., mentre il rimanente importo di 2,80 md. è stato inviato in economia.

Per l'anno '97 è attribuita con legge di bilancio la somma di 20 md., in seguito ridotta con legge di assestamento (372/97) a 16 md., con i quali è effettuato un pagamento a favore della Cassa DD.PP. di 14,35 md. ed il rimanente importo di 1,65 md. inviato in economia.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

autorizzazioni a tutto il 1997	38,00
impegni assunti a tutto il 1997	32,28
pagamenti effettuati a tutto il 1997	32,28
economie a tutto il 1997	5,72

LEGGE 25 LUGLIO 1994, N. 471 ART. 1

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

Il D.L. 328/94 convertito con modifiche in legge 471/94, al fine di intervenire con urgenza alle necessità straordinarie per fronteggiare l'emergenza nelle regioni colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, ha assegnato contributi a favore dei comuni danneggiati, individuati con delibera delle rispettive giunte regionali ed ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti a concedere mutui ventennali alle regioni, province, ai comuni ed alle comunità montane, per provvedere ai danni nel settore delle opere pubbliche di rispettiva competenza.

L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a totale carico del bilancio dello Stato ed è valutato in 186 md. per l'anno '95 e 110 md. annui a decorrere all'anno '96.

La legge 265/95, recante ulteriori interventi a favore delle zone alluvionate negli anni '93-'94, ha in parte modificato ed integrato la normativa precedente.

La Legge Finanziaria '95 ha fatto slittare di un anno gli stanziamenti e la L.F. '96 ha rimodulato gli importi in 236 md. nel '96, 60 md. nel '97, 110 md. a regime dal '98.

Con decreto di variazione di 100 md., le autorizzazioni del '96 sono scese da 236 a 136 md..

La legge 372 del '97 ha modificato l'importo del '97 da 60 a 65 md..

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

- autorizzazioni a tutto il 1997	201,00
- impegni assunti a tutto il 1997	201,00
- pagamenti effettuati a tutto il 1997	76,85

LEGGE n.35/95 ART.2 COMMA 6

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Il D.L. 691/94 convertito, con modificazioni, nella L.35/95, provvede alla straordinaria e urgente necessità sia di immediati interventi, per l'avvio dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite da avversità atmosferiche e da alluvioni nella prima decade del mese di novembre 1994, sia di provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate dagli stessi eventi.

L'art. 2, comma 6, della legge in particolare rifinanzia il Fondo Centrale di Garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese connessi o dipendenti da finanziamenti concessi per la ripresa economica dei territori colpiti da calamità naturali.

Il fondo, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'art. 28 della L. 1142/66 (in occasione dell'alluvione di Firenze dello stesso anno), interviene attualmente con una copertura del 100% delle perdite che le banche dimostrino di aver sofferto, previa escussione delle garanzie rilasciate dai confidi. La garanzia del fondo (comma 7) ha infatti natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.

La L.35/95 incrementa tale fondo della somma di 30 md. per ciascuno degli anni '97 e '98 e di 40 md. per il '99.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	100,00
b) autorizzazioni a tutto il 1997	30,00
c) impegni assunti a tutto il 1997	30,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	30,00
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	70,00

LEGGE N. 108/96 ART. 15

Disposizioni in materia di usura

L'art. 15 della legge 108/96, istituisce presso il Ministero del Tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a 300 md., da costituire con quote di 100 md. per ciascuno degli anni finanziari 1996, '97 e '98 (capitolo 4501 del Tesoro).

La disponibilità del capitolo dovrà essere utilizzata per l'erogazione di contributi a favore:

- di appositi fondi speciali (70% del fondo), costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali;

- delle fondazioni ed associazioni (30% del fondo) il cui scopo, risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto, sia la prevenzione del fenomeno dell'usura, e che siano iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro.

La prevenzione deve essere attuata attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, offrendo anche garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari per favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.

Per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi è prevista sia l'istituzione di una commissione costituita dai rappresentanti dei ministeri del Tesoro, dell'Industria e del Dipartimento per gli affari sociali, che l'adozione di un regolamento di gestione (comma 8).

A tutto il '96, a causa della mancata emanazione di detto regolamento, non risultando effettuata alcuna concreta attività di erogazione dei fondi, era stato disposto, per espressa indicazione dell'art.7 lettera g del DL. 67/97, il mantenimento in bilancio delle disponibilità iscritte nell'anno per quell'anno.

Nel '97 l'emanazione del regolamento, avvenuta l'11 giugno con D.P.R. n.315/97, ha reso possibile l'attivazione della normativa per gli anni '96 e '97. L'erogazione dei contributi, per l'incompletezza della documentazione richiesta, è stata limitata, su decisione della Commissione di gestione del fondo, ad una quota a favore della Confidart. Per la parte restante sono stati assunti impegni a carico del capitolo 4501, seguite da emissioni dei relativi ordinativi di pagamenti in conto residui.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	300,00
b) autorizzazioni a tutto il 1997	200,00
c) impegni assunti a tutto il 1997	200,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	55,80
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	100,00

LEGGE n.578/96 ART.1 COMMA 2 (lettera c)

Interventi programmati in agricoltura

La legge finanziaria 1996 (n.550/95), nella tabella B, tra l'altro prevedeva, per il finanziamento della legge riguardante gli interventi programmati in agricoltura (752/86), accantonamenti di 517 md. per ciascuno degli esercizi '96 e '97 e 566 md. per il '98. La legge 549/95 (contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica), con l'introduzione del meccanismo del "federalismo fiscale", ha bloccato gli stanziamenti previsti (esercizio 1995), assegnando alle regioni 1.130 md. indirizzati ad interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriali e delle foreste (art.3, comma 8). Il comma 9 del medesimo articolo 3, comunque, ha stabilito che: "fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di utilizzo delle risorse assegnate, nel settore agricolo, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge statale".

Pertanto, il DL. 489/96, convertito con modificazione in legge 578/96, per dare al settore la possibilità di utilizzare le somme previste per il '96, evitando l'interruzione del processo degli interventi programmati, con l'art. 1 dispone l'utilizzazione dell'accantonamento di 517 md., a completamento delle risorse finanziarie già assegnate alle regioni.

In particolare una quota dello stanziamento previsto dalla L.578/96 (art.1, comma, 2 lettera c), per un importo di 87,95 md., è destinata alla **copertura finanziaria delle rate dei mutui di miglioramento fondiario regionale, concessi ai sensi dell'art. 18 della legge 984/77 (cap.7746 del Tesoro).**

Il 3 comma del predetto articolo stabilisce che la somma venga ripartita tra le varie Regioni con delibera del CIPE.

Il DM 204611 del 5.11.96, debitamente registrato alla Corte dei Conti ha provveduto ad apportare, per l'anno finanziario '96, una variazione in aumento di 87,95 md. sul capitolo di spesa del Tesoro n. 7746.

La legge 135/97 all'art. 14 comma 4, per assicurare la necessaria continuità nella programmazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno '97, autorizza la spesa di 517 md.. La quota destinata alla copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario pari a 87,95 md., secondo la ripartizione del CIPE, è stata impegnata ma è stata erogata soltanto la parte a favore delle regioni Umbria e Marche, temporaneamente esonerate dal regime del vincolo di giacenza in tesoreria in quanto colpite in corso d'anno da calamità naturali (ordinanza del Ministro dell'interno n.2684 del 13.10.97 riguardante l'esonero dall'assoggettamento al vincolo del 20% dei fondi giacenti presso la tesoreria unica).

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	175,9
b) autorizzazioni a tutto il 1997	175,9
c) impegni assunti a tutto il 1997	175,9
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	15,8
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	-

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<u>LEGGI</u>	<u>INTERVENTI</u>	<u>CAPITOLI</u>
- L.29.5.1976, N. 336 di conversione del D.L. 13.5.1976, N. 227	Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976	8 7 8 6 8 7 8 7
- L. 8.8.1977, N. 546		
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 1, c. 1)		
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 1, c.1 e 2)		
- L. 23.1.1992, N. 34 (art. 2)		
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 10)	Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976	8 8 0 9
- L. 2.5.1983, N. 156 (art. 1, c.2)	Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982	8 7 9 7
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 5)	Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità	8 7 9 6
- L. 27.3.1987, N. 120 di conversione del D.L. 26.1.1987, N. 8 (art. 13-bis)	Interventi in favore della regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1960	8 8 1 7
-L. 11.3.1988, N. 67 (art. 17, c. 5)		
- L. 31.12.1991, N. 433 (art. 8, c. 1)		
- L. 29.12.1990, N. 432 - DD.LL. 10.3.1993, N.57 e 20.5.1993, N. 148 (art. 3, c.9)	Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria	8 7 8 9

<u>LEGGI</u>	<u>INTERVENTI</u>	<u>CAPITOLI</u>
- L. 9.1.1991, N. 19 e successive modificazioni ed integrazioni	Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe	5 9 5 5 (art. 14, c.1) 8 7 7 5 (art. 2, c.10, art. 12 -art.13) 8 7 7 7 (art. 7, c. 2)
- L. 31.12.1991, N. 433 (artt. 1, c.1 e 8, c.2)	Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa	8 7 7 8
- L. 23.6.1994, N. 402 di conversione del D.L. 26.4.1994, N. 248	Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna	8 7 8 8
- L. 26.2.1996, N. 74 di conversione del D.L. 29.12.1995, N. 560 (art. 15, c. 1)	Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni	8 7 7 9

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 - LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879 - LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 34.

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello stesso anno (cap. 8786).

La legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e di lire 10 miliardi per il 1996, per complessive lire 400 miliardi, destinato alla concessione di contributi in conto interessi (cap. 8787).

La legge 8 agosto 1977, n. 546 ha concesso un ulteriore contributo di complessive lire 2.375 miliardi, di cui lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 (cap. 8786), nonché un contributo speciale di complessive lire 400 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/76 (cap. 8787).

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, comma 1, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985 (cap. 8786).

L'art. 1, comma 2, della citata legge n. 828/83 ha assegnato, altresì, un ulteriore contributo speciale di lire 200 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002 (cap. 8787).

Con la legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 1, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di lire 1.175 miliardi.

Più in particolare, con il comma 1 del predetto articolo 1 è stato previsto un contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi n. 546/77 e n. 828/82 sopra citate (cap. 8786).

Le leggi finanziarie relative agli anni 1989 (tab. A), 1990 e 1991 (tab. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 135 miliardi, lire 73 miliardi, lire 100 miliardi e lire 162 miliardi le quote del residuo stanziamento di lire 470 miliardi, non ripartito dalla predetta norma, da attribuire alla regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1989-1992.

Con legge finanziaria 1992 (tab. F) è stato provveduto a rimodulare lo stanziamento di lire 162 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 73 miliardi, 49 miliardi e 40 miliardi le quote da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1992, 1993 e 1994.

La successiva legge finanziaria 1993 (tab. F) ha disposto poi una ulteriore modulazione degli stanziamenti come sopra previsti per gli anni 1993 e 1994, fissando in lire 9 miliardi la quota da iscrivere in bilancio (cap. 8786) per l'anno finanziario 1993, ed in, rispettivamente, lire 20 miliardi e lire 30 miliardi quelle da iscrivere al medesimo capitolo per gli anni 1994 e 1995, con una residua autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi prevista per il 1996 e successivi.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), ha successivamente ridotto a lire 15 miliardi lo stanziamento riferito all'anno 1994, rinviando all'anno 1997 il restante importo di lire 5 miliardi, ha confermato in lire 30 miliardi l'importo da prevedere per l'anno 1995 e imputato al solo anno 1996 la restante quota di lire 30 miliardi.

La legge finanziaria 1995 (tab. F), ha ridotto poi a lire 9 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1995 (cap. 8786), in relazione alla predetta autorizzazione di spesa (legge 879/86, art. 1, c. 1), facendo slittare all'anno 1997 il restante importo di lire 21 miliardi precedentemente previsto per il medesimo anno 1995, ha confermato in lire 30 miliardi l'importo previsto per l'anno 1996 e individuato in lire 26 miliardi quello da iscrivere per l'anno 1997 (di cui lire 5 miliardi quale quota 1994 slittata per effetto della L.F. 94).

Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha poi disposto un ulteriore contributo speciale in favore della stessa regione Friuli-Venezia Giulia, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui sopra, per l'importo complessivo di lire 340 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006 (cap. 8787).

Con legge finanziaria 1994 (tab. F) è stata disposta la riduzione da 20 a 14 miliardi per l'anno 1994 della predetta autorizzazione di spesa, facendo slittare al 1997 e successivi la differenza, pari a lire 6 miliardi, nel mentre la legge finanziaria 1995 (tab. F) ha confermato in lire 27 miliardi (20+7) l'importo da iscrivere in bilancio per gli anni 1995 e 1996, individuando invece in lire 13 miliardi (6+7) ed in lire 63 miliardi gli importi da iscrivere, rispettivamente, per gli anni 1997 e 1998 e successivi (cap. 8787).

Con la legge 23 gennaio 1992, n. 34, infine, è stato assegnato (art. 2) alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di complessive lire 15 miliardi per gli anni 1992-1994, in ragione di lire 5 miliardi annui, per provvedere all'esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui al predetto art. 1 della legge n. 879/86 (cap. 8786).

L'autorizzazione di spesa, pari a lire 5 miliardi, riferita all'anno 1994 è stata poi rimodulata dalla legge finanziaria 1994 (tab. F), la quale ha determinato in, rispettivamente, lire 3 miliardi ed in lire 2 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995.

Si evidenzia che per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa di cui trattasi sono stati ridotti per l'anno 1995 nella misura del 3% (pari a lire 330 milioni per il cap. 8786 e a lire 1.785 milioni per il cap. 8787), nonché le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 0,90 miliardi per il cap. 8786 e - 2,16 miliardi per il cap. 8787) e 1997 (- 0,78 miliardi per il cap. 8786 e - 1,59 miliardi per il cap. 8787), intendendosi ridotte analogamente le corrispondenti autorizzazioni di spesa che vengono così a rideterminarsi, rispettivamente, in complessive lire 4.972,99 miliardi (cap. 8786) e in lire 1.334,465 miliardi (cap. 8787).

Con legge finanziaria 1996 (tab. F), inoltre, è stata disposta la rimodulazione degli stanziamenti in precedenza previsti per l'anno 1996 sui cap. 8786 (30 miliardi - 3% = 29,1 miliardi) e 8787 (72 miliardi - 3% = 69,84 miliardi), derivanti dalla legge 879/86 facendo slittare all'anno 1997 l'importo di lire 2,17 miliardi per il cap. 8786 e all'anno 1998 l'importo di lire 13,12 miliardi per il capitolo 8787.

A seguito della conferma da parte delle leggi finanziarie 1997 e 1998 (tab. F) degli importi come sopra individuati dalla legge finanziaria 1996 per l'anno 1997 e 1998, gli stanziamenti iscritti sui capp. 8786 e 8787 per tali anni vengono a determinarsi, rispettivamente, in lire 27,390 miliardi (ultimo anno di intervento per il cap. 8786), in lire 51,410 miliardi e lire 20,120 miliardi.

CAPITOLO 8786 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	4.972,99
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	4.972,99
b) Pagamenti eseguiti	4.945,60
c) Residui propri	27,39
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

CAPITOLO 8787 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA

1.334,465

B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997

a) Impegni assunti

1.203,345

b) Pagamenti eseguiti

1.151,935

c) Residui propri

51,410

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998

a) Impegni assunti

15,060

b) Pagamenti eseguiti

=